

TI_GERICHTE 38.2018.42 vom 25. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.42

FR: TI_GERICHTE 38.2018.42 du 25 février 2019

IT: TI_GERICHTE 38.2018.42 del 25 febbraio 2019

Erwägungen

E. 1

LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.) Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265). In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l'idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un'assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d'attività. Le possibilità reali d'assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione. Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2. L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a

quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12). L'Alta Corte ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati). È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004). L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid. 3.1.). 2.3. Giusta l'art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità. L'art. 15 cpv. 3 OADI, inoltre, prevede che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno. La nostra Massima Istanza ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo 2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15 cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_631/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.1.; DTF 142 V 380 consid. 3; STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Al riguardo va osservato che ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate allorché “per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata (cfr. STF 8C_791/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 2.2.) Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono, poi, soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui, ad esempio, l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita. Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un

anno (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 15, N. 76). 2.4. L'art. 28 LADI regola, invece, il diritto all'indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell'11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006). Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPG), infortunio (art. 4 LPG) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro. Il cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione. Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo. Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che percepiscono indennità giornaliera di un'assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento. Il cpv. 5, infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni. Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliera limitata nel tempo (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell'11 novembre 2011 consid., 5.2.; STFA C 303/02 del 14 aprile 2003, pubblicata in DLA 2004 N.

E. 3

pag. 50 segg.). Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.). Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OADI, relativo al diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea,

l'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all'URC entro una settimana dall'inizio della medesima. Il cpv. 2 prevede che l'assicurato annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo "Indicazioni della persona assicurata" perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l'annuncio. 2.5. Come esposto sopra, l'art. 28 cpv. 2 LADI, enuncia che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione. Tale norma statuisce la sussidiarietà del dovere di prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nei confronti dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione contro gli infortuni e ha lo scopo di evitare un sovrindennizzo in caso di cumulo di diverse pretese di prestazioni assicurative oggettivamente congruenti (cfr. DTF 142 V 448; DLA 2004 N. 3 pag. 50 segg.; STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.1.; B. Rubin, op. cit., ad art. 28, N. 8). La Prassi LADI relativa all'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella versione in vigore da gennaio 2013, ai p.ti C174-C176 prevede peraltro: " Indennità giornaliera per malattia C174 Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie sono dedotte dall'ID (art. 28 cpv. 2 LADI), a condizione però che siano state versate per lo stesso periodo dell'indennità di disoccupazione. Sono deducibili tutte le indennità giornaliere di perdita di guadagno versate da un'assicurazione contro le malattie obbligatoria o facoltativa secondo la LAMal o la LCA. C175 Se un'assicurazione contro le malattie riduce l'indennità giornaliera per motivi imputabili all'assicurato, la cassa deve dedurre dall'ID l'importo fittizio intero delle indennità per malattia. Indennità giornaliera per infortunio C176 Gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto all'indennità sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva. A partire dal 3° giorno civile successivo a quello dell'infortunio, quest'ultima versa indennità giornaliera che corrispondono all'importo netto dell'ID. Pertanto, in caso di incapacità lavorativa in seguito a infortunio, la cassa è tenuta a versare le indennità soltanto durante i primi 3 giorni civili (compreso il giorno dell'incidente). Se durante questi 3 giorni l'assicurato percepisce indennità giornaliera da un'assicurazione contro gli infortuni, queste indennità vanno dedotte dall'ID (art. 28 cpv. 2 LADI). ð Esempio Un assicurato subisce un infortunio il venerdì. La Suva gli versa le indennità dal lunedì seguente. La cassa di disoccupazione gli versa le indennità in virtù dell'art. 28 LADI soltanto per il venerdì." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.6. Nell'evenienza concreta la Sezione del lavoro, con decisione del 9 gennaio 2018 emanata a seguito della sentenza del TCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 (cfr. consid. 1.1.) e confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2018, non ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni a favore di RI 1 già dal 1° luglio 2016 (invece dell'11 ottobre 2016; cfr. doc. A pag. 1), ritenendola inidonea al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI) dal 1° luglio al 10 ottobre 2016. L'amministrazione ha escluso l'applicazione dell'art. 28 LADI, invocata dalla ricorrente, rilevando che, siccome, da un lato, il diritto alle indennità di disoccupazione secondo la norma precitata decadrebbe trenta giorni dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, dall'altro, RI 1 era inabile al lavoro già da marzo 2016, il diritto

alle indennità ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI si è estinto ad aprile 2016 (cfr. doc. 26; A; consid. 1.2.; 1.4.). Per quanto concerne, in caso di inabilità lavorativa temporanea per malattia, infortunio o gravidanza, l'inizio della decorrenza dei trenta giorni durante i quali può essere riconosciuto a un assicurato il diritto a indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI, la Prassi LADI ID, nella versione in vigore da gennaio 2013, al p.to C168 enuncia: " Termine di 30 giorni C168 Se la capacità lavorativa o l' idoneità al collocamento di un assicurato era già temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità prima della disoccupazione, il termine di 30 giorni comincia a decorrere a partire dal momento in cui tutti i presupposti del diritto all' indennità sono adempiuti, ad eccezione dell' idoneità al collocamento. I giorni di attesa e i giorni di sospensione non interrompono né differiscono il termine di 30 giorni in caso di incapacità lavorativa temporanea dell' assicurato. Qualora il termine quadro dovesse cambiare, il termine di 30 giorni non è interrotto ma il diritto alle 44 indennità giornaliere di malattia ricomincia a decorrere. Le indennità giornaliere di malattia che non sono state riscosse durante il termine quadro precedente non vengono trasferite nel nuovo termine quadro." Il principio esposto al p.to C168 della Prassi LADI ID dal gennaio 2013, secondo cui il termine di 30 giorni, qualora la capacità lavorativa di un assicurato sia già temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza prima della disoccupazione, decorre dal momento in cui tutti i presupposti del diritto all' indennità sono adempiuti, ad eccezione dell' idoneità al collocamento, era del resto già contemplato nella Circolare concernente l' indennità di disoccupazione del gennaio 2007 al p.to C168 e nella Circolare del gennaio 2003 al p.to C129. Relativamente al valore delle direttive emesse dall' amministrazione cfr. consid. 2.5. In dottrina è vero che Thomas Nussbaumer, in *Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, Band XIV, 3.ed., 2016*, come affermato dalla parte resistente (cfr. doc. A; III), indica che: " (...) Erstens kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG lediglich während der ersten 30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit, nicht etwa auf den Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit. (...)" E' altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che Nussbaumer si riferisce, al riguardo, al Commentario di Gerhards Gerhard del 1987 (*Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, 1987*). Dall' altra, che Boris Rubin, nel suo Commentario del 2014, già menzionato sopra, ad art. 28, N. 3, 4 e 6 in proposito così si esprime: " (...) Il faut signaler encore que l' art. 28 al. 1 LACI s' applique sans égard au fait que le début de l' incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3.b p. 128)

E. 4

Le champ d' application de l' art. 28 LACI ne concerne que les périodes où l' assuré remplit toutes les conditions du droit au sens de l' art. 28 al. 1 LACI, sauf celle de l' aptitude au placement. Pour que l' art. 28 LACI puisse trouver application, l' incapacité de travail doit être à l' origine exclusive de l' inaptitude au placement. (...)

E. 6

Si l' assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence a courir à partir du moment où il remplit les conditions de l' art. 8 al. 1 LACI (sauf celle de l' aptitude au placement)." Inoltre Tobias Merz, *Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 2018 pag. 272 p.to 4* osserva: " (...) Die 30-tägige Frist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab welchem die

versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen vorbehältlich der Vermittlungsfähigkeit erfüllt. (...)” La Cassa disoccupazione _____, interpellata dal TCA, il 5 ottobre 2018 ha d'altronde asserito che, quando un assicurato che già presenta un'incapacità al lavoro temporanea (inferiore all'anno) si iscrive in disoccupazione, in quanto la sua perdita di guadagno non viene retribuita da alcuna assicurazione, provvede a versargli le prestazioni sulla base dell'art. 28 LADI a partire dalla data di iscrizione presso l'Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. XII; consid. 1.10.). Ne discende che, nel caso di un assicurato che al momento dell'annuncio per il collocamento è già inabile al lavoro temporaneamente per malattia, infortunio o gravidanza, il termine di trenta giorni di cui all'art. 28 cpv. 1 LADI decorre - sempre che tutte le condizioni di cui all'art. 8 LADI (presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione; cfr. consid. 2.2.), tranne l'idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), siano adempiute - dal giorno dell'iscrizione in disoccupazione. In effetti è soltanto, al più presto, dal momento dell'iscrizione per il collocamento che tutti i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione (ad eccezione dell'idoneità al collocamento) possono essere ossequiati. A tale proposito giova evidenziare che l'ossequio dell'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI (relativo al rispetto delle prescrizioni di controllo), rinviando tale disposto all'art. 17 LADI, implica che un assicurato si sia annunciato personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_617/2007 del 23 maggio 2008 consid. 2.1.; STFA C 239/99 del 5 marzo 2001 consid. 1). 2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l'insorgente è stata gerente presso _____ dal 2008 al 2016 (cfr. doc. 4). Il contratto di lavoro è stato disdetto nel gennaio 2016 per il 31 marzo 2016. Tale termine si è protratto fino al 30 giugno 2016 per intervenuta malattia (cfr. consid. 1.1.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; doc. 2; 13). Come risulta dai certificati medici del 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016 del PD Dr. med _____, FMH chirurgia, ortopedia e traumatologia, l'assicurata è stata inabile al lavoro al 100% dal 4 marzo al 10 ottobre 2016, inabile al 50% dall'11 ottobre al 20 dicembre 2016 e nuovamente incapace al lavoro al 100% dal 21 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017. Dal 2 gennaio 2017 la medesima ha ritrovato la sua completa abilità lavorativa (cfr. doc. 10; 15). L'incapacità lavorativa della ricorrente, iniziata al 100% nel marzo 2016 durante il termine di disdetta del rapporto d'impiego, al momento dell'iscrizione in disoccupazione del 1° luglio 2016 (cfr. consid. 1.1.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017) era quindi temporanea. La stessa è, infatti, inferiore all'anno, (cfr. B. Rubin, op. cit. ad art. 28 LADI, N. 3; doc. XII; consid. 1.10.). Presentando una totale inabilità al lavoro temporanea a causa di malattia al momento dell'iscrizione in disoccupazione del 1° luglio 2016 (cfr. consid. 1.1.), all'insorgente va applicato l'art. 28 LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.6.). 2.8. Come visto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), nel caso di assicurati che si annunciano per il collocamento essendo già temporaneamente incapaci al lavoro, in particolare per malattia, come la ricorrente, il termine di trenta giorni di cui all'art. 28 cpv. 1 LADI relativo al versamento delle indennità LADI decorre dalla data di iscrizione in disoccupazione se tutti i presupposti di cui all'art. 8 LADI (cfr. consid. 2.2.), tranne l'idoneità al collocamento, sono ossequiati. In concreto l'assicuratore malattia _____ ha corrisposto alla ricorrente, a seguito della sua inabilità lavorativa delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia, al 100% fino al 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 9; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017), come peraltro indicato dall'assicurata stessa (cfr. V). Al riguardo va rilevato che l'insorgente, benché abbia ricevuto delle indennità giornaliere per malattia al

100%, presentava una perdita di lavoro computabile ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.2.). In effetti le indennità giornaliere in caso di malattia quando, come nel caso di specie, sono versate per un periodo posteriore alla fine del rapporto di impiego, non costituiscono una pretesa di salario che rende non computabile una perdita di lavoro ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 128 V 176; STFA C159/04 del 2 febbraio 2005; STF 8C_331/2018 del 13 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Pertanto in casu la ricorrente, al momento dell'iscrizione in disoccupazione il 1° luglio 2016 (cfr. consid. 1.1.), adempiva le condizioni di cui all'art. 8 LADI, ad eccezione dell'idoneità al collocamento. Di conseguenza dal 1° luglio 2016 all'insorgente va aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni ex art. 9 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1.; STFA C159/04 del 2 febbraio 2005 consid. 2) e da tale data decorre a suo favore il termine di trenta giorni in cui gli assicurati con incapacità al lavoro per malattia, infortunio o gravidanza hanno diritto a indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI. 2.9. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LADI, però, per evitare un sovrindennizzo, le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.). Pertanto, se l'importo delle indennità giornaliere per malattia è superiore all'ammontare delle indennità di disoccupazione a cui un assicurato avrebbe diritto, è esclusa una corresponsione di prestazioni secondo l'art. 28 LADI (cfr. consid. 2.5.; DLA 2004 N. 3 pag. 50 segg.). Nel caso di specie dagli atti di causa non risulta l'importo delle indennità giornaliere ricevute da _____, né l'ammontare delle indennità di disoccupazione a cui l'insorgente avrebbe diritto in applicazione dell'art. 28 cpv.1 LADI. Ne discende che nella presente evenienza gli atti vanno trasmessi alla Cassa di disoccupazione competente per la verifica dell'entità delle indennità giornaliere per malattia percepite da _____ nel periodo dal mese di luglio 2016 e la valutazione, sulla base di quanto esposto sopra, dell'eventuale diritto a prestazioni di disoccupazione giusta l'art. 28 cpv.1 LADI dal 1° luglio 2016. Qualora la ricorrente non abbia diritto a prestazioni secondo l'art. 28 LADI (nel caso in cui l'ammontare delle indennità giornaliere percepite da _____ sia maggiore di quello delle prestazioni LADI a cui avrebbe diritto), alla stessa non saranno versate le indennità secondo l'art. 28 cpv. 1 LADI.

E. 12

maggio 2004).

L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso.

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid. 3.1.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.